

## Libro I Dei reati in generale

### Titolo I Della legge penale

**1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.** – Nessuno può essere punito (13<sup>2</sup>) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (40, 42, 85), né con pene che non siano da essa stabilite (199; 25 Cost.) (1).

(1) *L'art. 1, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.*

#### SOMMARIO:

- a) Principio di stretta legalità;**  
**b) Principio di legalità della pena;**  
**c) Principio di legalità e rato continuato;**  
**d) Principio di legalità e concorso formale;**  
**e) Principio di legalità e misure di prevenzione;**  
**f) Riserva di legge; f-1) Norme penali in bianco; f-2) Diritto civile; f-3) Normativa comunitaria;**  
**g) Principio di tassività;**  
**h) Interpretazione analogica; h-1) Interpretazione analogica in bona partem; h-2) Interpretazione analogica e diritto d'autore;**  
**i) Interpretazione estensiva; i-1) Nozione; i-2) Interpretazione estensiva e turbativa d'asta; i-3) Interpretazione estensiva e truffa militare;**  
**l) Applicazioni processuali; l-1) Poteri del giudice penale; l-2) Cognizione del giudice in appello; l-3) Cognizione del giudice di legittimità; l-4) Poteri del giudice dell'esecuzione; l-5) Giudice di pace.**

#### **a) Principio di stretta legalità.**

● Non viola il principio di legalità, anche convenzionale, **l'interpretazione giurisprudenziale della legge penale in senso sfavorevole all'imputato**, rispetto a precedenti decisioni, nella misura in cui la possibilità di letture diverse della norma incriminatrice non discenda da una patologica indeterminazione della fattispecie, e l'interpretazione sfavorevole sia comunque razionalmente correlabile al significato letterale della previsione. (Fattispecie in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale la S.C. ha precisato che la sentenza della Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia si è mossa da una premessa errata, laddove ha ritenuto che il suddetto reato abbia origine giurisprudenziale, quando invece si fonda, nel rispetto del principio di legalità, sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen.). \* Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2016, n. 42996 (c.c. 14 settembre 2016), P.M., P.C. in proc. Ciancio Sanfilippo. [RV268203]

● Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale **impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche** e, ove la norma del tutto chiara non sia, di atte-

nersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 c.p., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltreché dettata dall'art. 5 c.p. nella lettura fattane dalla Corte costituzionale, è suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalità). \* Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 1994, n. 435 (ud. 6 ottobre 1993), Garofoli.

#### **b) Principio di legalità della pena.**

● L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, **anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza**, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione. \* Cass. pen., sez. un., 12 febbraio 2015, n. 6240 (c.c. 27 novembre 2014), Basile. [RV262327]

● Il principio di legalità della pena è vincolante non solo quando venga applicata una pena non prevista o diversa da quella contemplata dalla legge, ma anche quando venga applicata una pena che esula dalle singole fattispecie legali penali perché **pena legale è anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio**, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti. (Affermando tale principio la Cassazione ha eliminato la pena della multa inflitta per il reato di corruzione ai sensi dell'art. 24, comma 2, c.p. che consente l'aggiunta della pena della multa per i delitti determinati da motivi di lucro puniti con la sola reclusione: all'uopo ha considerato che il reato ascritto all'epoca dei fatti era punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e che pertanto, per il principio di legalità della pena, esso rimaneva fuori della previsione aggravatoria di cui al suddetto articolo). \* Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 1994, n. 7505 (ud. 25 marzo 1994), Caputo.

● Il principio di legalità della pena impone al giudice dell'impugnazione di **sostituire la pena illegalmente applicata dal giudice a quo con quella prevista dalla legge, indipendentemente da ogni iniziativa delle parti**, con il solo limite dell'ammissibilità dell'impugnazione, per l'assenza di cause originarie di inammissibilità, e del rispetto, nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta soltanto dall'imputato, del divieto della *reformatio in peius*, stabilita dall'art. 515 c.p.p. per il giudizio di appello, ma avente

valore di principio generale in tema di impugnazione. \* Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1987, n. 1450 (ud. 24 novembre 1986), Ricca.

● Il principio di legalità non **va individuato nelle pene stabilite con criterio generale** per le singole fattispecie legali, ma **anche in quelle risultanti dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul regime sanzionatorio**, sì da identificarsi in quello voluto dal legislatore, nella sua discrezionalità in corrispondenza delle sue statuizioni concernente le ipotesi considerate delle disposizioni penali. (Applicazione del principio in tema di legittimità della continuazione fra reati eterogenei). \* Cass. pen., sez. II, 6 giugno 1986, n. 5169 (ud. 22 gennaio 1986), Desiderio.

● Il principio della legalità della pena, sancito legislativamente dall'art. 1 c.p. e costituzionalmente garantito dagli artt. 13 e 25 secondo comma Cost., non significa l'intangibilità assoluta della pena editale prevista per ogni singolo reato, ma soltanto che le **pene, come i reati, debbono essere in via generale prefigurati dalla legge**. Ne consegue che pena legale non è soltanto quella stabilita per la singola fattispecie incriminatrice, ma quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni di legge che attraverso meccanismi diversi (quali, aumento o diminuzione o trasformazione di pene per il concorso di circostanze aggravanti od attenuanti; giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, cumulo giuridico di pene) incidono sul trattamento sanzionatorio. \* Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 1983, n. 1696 (ud. 3 dicembre 1982), Magni.

● Il principio di legalità della pena **è violato qualora venga applicata una misura non prevista o diversa da quella stabilita dalla legge** per un determinato reato, con l'avvertenza, però, che per pena legale non deve intendersi soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali, sibbene anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali, oltre quelle relative alle circostanze attenuanti o aggravanti, va ricompresa la normativa concernente il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p. \* Cass. pen., sez. I, 28 settembre 1982, n. 8328 (ud. 22 marzo 1982), Iannucci.

● Il principio di legalità della pena (art. 1 c.p.) è violato qualora venga applicata una pena non prevista o diversa da quella prevista dalla legge per un determinato reato. **Rientra, tuttavia, nel concetto di legalità anche la pena comminata dalle singole fattispecie penali**, nonché quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, nelle quali disposizioni, oltre le norme sulle circostanze (aggravanti o attenuanti) va ricompresa la normativa concernente il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p. \* Cass. pen., sez. un., 8 giugno 1981, n. 5690 (ud. 7 febbraio 1981), Viola.

#### c) Principio di legalità e rato continuato.

● Il principio della legalità non costituisce più il criterio ermeneutico per risolvere i **problemi sorti in riferimento al reato continuato** con la novella del 1974, in quanto la pena legale non è quella prevista per la singola fattispecie criminosa, sebbene quella stabilita dall'art. 81 c.p. che prevede un trattamento sanzionatorio ispirato al favor rei. Ne consegue che è ammissibile la continuazione tra il reato più grave e quello meno grave anche se il primo è punito soltanto con la reclusione e gli altri con duplice pena, e cioè reclusione e multa. \* Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 1985, n. 1344 (ud. 26 ottobre 1984), Tripli.

#### d) Principio di legalità e concorso formale.

● La pena legale non è solo quella comminata dalle singole fattispecie penali, bensì anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio; tra tali disposizioni va ricompresa la normativa concernente il **concorso formale di reati** e il reato continuato. \* Cass. pen., sez. III, 12 giugno 1984, n. 5503 (ud. 11 gennaio 1984), Paredi.

#### e) Principio di legalità e misure di prevenzione.

● Presupposto del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p., come del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., è la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilità, e non la mera intenzione di commetterlo. **È quindi illegittimo il sequestro probatorio disposto e convalidato prima che il reato sia stato commesso**, sul mero presupposto che l'agente avesse intenzione di commetterlo. In tal caso, infatti, sarebbero violate sia le norme degli artt. 354 e 355 c.p.p., che prevedendo come oggetti sequestrabili un corpo di reato o cose pertinenti al reato, presuppongono necessariamente la commissione del reato, sia le norme dell'art. 1 c.p. e dell'art. 25, secondo comma, Cost., giacché il principio di legalità penale ivi statuito condiziona alla previsione tipica non solo la punibilità dell'agente, ma anche l'applicabilità delle misure processuali strumentali al giudizio penale. Prima della commissione del reato, l'ordinamento giuridico consente solo misure di prevenzione per soggetti pericolosi, non già l'acquisizione processuale di fonti di prova. (Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame che confermava il dato di convalida del sequestro probatorio, nessuna mutazione funzionale del locale era stata consumata, con o senza opere edili a ciò preordinate). \* Cass. pen., sez. III, 15 luglio 1996, n. 2718 (ud. 20 giugno 1996), Terracina. [RV205724]

#### f) Riserva di legge.

##### f-1) Norme penali in bianco.

● L'**atto amministrativo** rimane tale anche quando integra il precetto penale e, quindi, non è soggetto a giudizio di legittimità costituzionale. (Fattispecie in tema di norma penale in bianco). \* Cass. pen., sez. III, 7 settembre 1987, n. 9781 (ud. 8 giugno 1987), Gamboso.

● La norma o la prescrizione di rinvio, espressamente richiamata a completamento del precetto, viene a svolgere una funzione integratrice della norma penale in bianco e ad essere, quindi, in essa incorporata. Ne discende che **la norma in bianco non è in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25 Cost.** poiché, attraverso il suddetto procedimento di integrazione, la fonte immediata della norma penale resta pur sempre la legge (in senso formale o sostanziale), mentre la norma regolamentare o l'atto della pubblica amministrazione riveste il ruolo di completamento ed integrazione del precetto nei limiti e con il contenuto indicati con sufficiente specificazione dalla norma primaria. (Nella specie tale rapporto di integrazione è stato individuato nell'art. 58 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. e l'art. 221 del T.U. medesimo, definita norma penale in bianco). \* Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, n. 6176 (ud. 24 marzo 1984), Romano.

● **È inefficace una norma penale in bianco che si richiami ad un atto ad essa esterno**, di qualsiasi natura, **non soggetto ad alcuna forma di pubblicazione**, essendo la conoscenza delle norme penali, nella loro interezza, canone fondamentale per la loro applicabilità. \* Cass. pen., sez. IV, 31 marzo 1969, n. 925, Bombana ed altro.

**f-2) Diritto civile.**

● **Le norme di diritto civile, che disciplinano lo status di imprenditore** e l'obbligo correlativo della tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, sono norme integratrici della disposizione che incrimina la bancarotta semplice e, pertanto, l'errore sulla qualità di imprenditore commerciale e sull'obbligo sopra indicato si risolve nell'ignoranza della legge penale e non discrimina. \* Cass. pen., sez. V, 10 novembre 1980, n. 11796 (ud. 16 luglio 1980), Talamini.

**f-3) Normativa comunitaria.**

● L'obbligo del giudice di interpretare il diritto nazionale conformemente al contenuto delle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea non può legittimare l'integrazione della norma penale interna quando **una simile operazione si traduca in una interpretazione in "malam partem"**. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la disciplina in tema di confisca contenuta nella decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 possa essere utilizzata per estendere la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter primo comma c.p. anche al profitto del reato). \* Cass. pen., sez. un., 6 ottobre 2009, n. 38691 (c.c. 25 giugno 2009), Caruso. [RV244191]

● **In tema di attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse**, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ed in particolare quelle di cui al comma 4 bis del citato articolo che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea (art. 49), atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 46 del Trattato, le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari. \* Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2004, n. 23271 (c.c. 26 aprile 2004), Corsi. [RV227725]

**g) Principio di tassatività.**

● **La norma intesa come imperativo o come giudizio ipotetico è sempre un unicum che proviene dal legislatore**, il quale, anche quando collega il precetto alla sanzione, pur se attraverso un rinvio ad altre norme, è investito al riguardo di una competenza esclusiva, non esercitabile in funzione surrogatoria dall'interprete della legge. (Fattispecie in tema di reati militari). \* Cass. pen., sez. un., 15 giugno 1984, n. 5655 (ud. 26 maggio 1984), Sommella.

● Con l'espressione «legge penale in bianco» si suole indicare quella legge – o quell'atto avente forza di legge – la quale **faccia riferimento ad un atto normativo di grado inferiore per indicare tutti i contrassegni di un fatto che la legge medesima** (o l'atto avente tale forza) **considera penalmente illecito**. \* Cass. pen., sez. I, 18 maggio 1983, n. 4431 (ud. 5 novembre 1982), Maran.

**h) Interpretazione analogica.****h-1) Interpretazione analogica in bona partem.**

● In tema di interpretazione della norma penale il criterio della individuazione del bene giuridico protetto non può valere ad inficiare principi essenziali, come quelli di legalità e tassatività, che costituiscono la chiave di volta del sistema penale. **Non è pertanto consentito all'interprete**

**ridurre sia pure in bonam partem, il contenuto della previsione normativa**, introducendo in essa un elemento estraneo, mutuato dall'identificazione, spesso problematica, del bene giuridico, del quale la medesima costituirebbe proiezione e protezione. È questa un'operazione interpretativa, che non è legata ad un metodo di logica assiomatica e rientra quindi nella semplice logica argomentativa. \* Cass. pen., sez. III, 23 settembre 1983, n. 7576.

**h-2) Interpretazione analogica e diritto d'autore.**

● **La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo** e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette, ha imposto la necessità di proteggere pure sotto il profilo penale i diritti d'autore anche in tali campi e, così, è intervenuto il D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685, che ha aggiunto alla L. 22 aprile 1941, n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le indicate condotte, ha compreso, quali oggetto materiale di esse, le opere destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo la punibilità alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnate dalla Siae. Si è, così, rimasti nel campo delle riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicché l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi, della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in materia penale, non è però consentita. \* Cass. pen., sez. III, 8 settembre 1997, n. 8236 (ud. 4 luglio 1997), Lapeschi. [RV208956]

**i) Interpretazione estensiva.****i-1) Nozione.**

● **Con interpretazione estensiva**, lecita anche con norme penali, è possibile ritenere che l'art. 374 c.p. (frode processuale) includa anche la previsione degli accertamenti ex art. 354 c.p.p. (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone). (Nella specie la S.C. ha osservato che tali accertamenti, per la parte che interessa, hanno lo stesso scopo e contenuto del mezzo di ricerca della prova, disposto dall'autorità giudiziaria, che l'art. 246 c.p.p. classifica come ispezione). \* Cass. pen., sez. III, 26 settembre 1996, n. 8699 (ud. 9 luglio 1996), Perotti ed altri. [RV206678]

**i-2) Interpretazione estensiva e turbativa d'asta.**

● **Dalla fattispecie delineata dall'art. 353 c.p. sono escluse le ipotesi in cui non si svolge una gara in pubblici incanti o in licitazione privata, ma all'aggiudicazione dell'appalto o della fornitura a cui addivenga mediante trattativa privata, proprio in quanto manca la gara**. Poiché questa significa competizione, deve invece ritenersi la sussistenza della gara anche in quelle procedure amministrative cosiddette «informali» o di «consultazione» nelle quali la pubblica amministrazione fa dipendere l'aggiudicazione di opere, forniture o servizi dall'esito dei contatti avuti con persone fisiche o rappresentanti di quelle giuridiche le quali, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione. In tal caso non vi è trattativa privata perché la consapevolezza, per l'offerente, di non essere il solo, innesca quieta contesa che è

essenziale in ogni gara. Ciò non integra una applicazione analogica della fattispecie criminosa di cui all'art. 353 c.p. vietata in materia penale in quanto non ne allarga l'ambito di applicazione, bensì concreta una interpretazione estensiva, sulla base dell'*eadem ratio* che la sorregge e che è unica, volta a garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private allorché del loro svolgimento in concorso ed in pratica competizione con più consultati gli interessati siano a conoscenza. \* Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 1996, n. 4741 (ud. 31 ottobre 1995), Cuoco ed altri. [RV204646]

### **i-3) Interpretazione estensiva e truffa militare.**

● **Gli elementi costitutivi del reato di truffa militare** previsto dall'art. 234 c.p.m.p. sono gli stessi del reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p., il termine di «amministrazione militare», pur essendo specifico rispetto alla espressione generale riportata dal capoverso dell'art. 640 c.p., è comunque ricompreso nel concetto di pubblica amministrazione, ne consegue che anche il reato di truffa militare aggravata, pur non essendo specificamente indicato tra i reati per i quali è stata concessa amnistia con il D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, è coperto da tale beneficio, trattandosi di reato che può essere sussunto in tutti i suoi elementi costitutivi in quello di truffa aggravata previsto dall'art. 640 cpv. c.p.; né tale interpretazione incontra il limite alla interpretazione analogica in materia penale stabilito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, trattandosi non di interpretazione analogica, ma di interpretazione estensiva *in bonam partem* dettata da esigenze di ragionevolezza mentre l'interpretazione restrittiva comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento. \* Cass. pen., sez. I, 24 settembre 1994, n. 10138 (ud. 18 luglio 1994), Baldassarre.

### **1) Applicazioni processuali.**

#### **1-1) Poteri del giudice penale.**

● **È compito del giudice controllare l'osservanza del principio di legalità della pena** sancito dall'art. 1 c.p. Conseguentemente, in analogia al disposto dell' art. 152 cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento deve procedersi anche d'ufficio a tale controllo, e rilevare la nullità della sentenza che in violazione del menzionato principio abbia applicato pene che la legge non stabiliva all'epoca del commesso reato, principali o accessorie che esse siano. \* Cass. pen., sez. V, 24 giugno 1985, n. 6280 (ud. 21 marzo 1985), De Negri.

#### **1-2) Cognizione del giudice in appello.**

● In tema di determinazione di pena, **ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato**, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 c.p. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius". \* Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 49858 (ud. 20 novembre 2013), G. [RV257672]

● In applicazione analogica dell'art. 152 [art. 129 nuovo c.p.p.], **il giudice dell'impugnazione è tenuto a controllare**, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento **se sia stato attuato sul piano processuale il principio di legalità della pena di cui all'art. 1 c.p.** (Fattispecie di pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici illegalmente inflitta). \* Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 1989, n. 595 (ud. 22 gennaio 1988), Gualano.

#### **1-3) Cognizione del giudice di legittimità.**

● Nel giudizio di cassazione, **l'illegalità della pena non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile** perché presentato fuori termine. \* Cass. pen., sez. un., 3 dicembre 2015, n. 47766 (ud. 26 giugno 2015), Butera e altro. [RV265106]

● Nel giudizio di legittimità, **l'illegalità "ab origine" della pena**, inflitta in senso favorevole all'imputato, **può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero**, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio, in sede di legittimità, ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte, sulla base di tale principio, ha applicato, in assenza di specifico motivo di ricorso, la pena della multa, in luogo della reclusione irrogata dal giudice di merito per un reato di competenza del giudice di pace). \* Cass. pen., sez. V, 9 novembre 2015, n. 44897 (ud. 30 settembre 2015), Galiza Lima. [RV265529]

● In tema di determinazione di pena, **ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato**, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 c.p. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius". \* Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 49858 (ud. 20 novembre 2013), G. [RV257672]

#### **1-4) Poteri del giudice dell'esecuzione.**

● **L'illegalità della pena**, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, **ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione**, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. \* Cass. pen., sez. un., 3 dicembre 2015, n. 47766 (ud. 26 giugno 2015), Butera e altro. [RV265108]

● **L'illegalità della pena**, derivante dall'omessa erronea applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste **per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, non è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione**, giacché la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione. (Nella fattispecie il Tribunale, incompetente funzionalmente, aveva applicato per il delitto di lesioni la pena della reclusione in luogo della sanzione prevista dall'art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati

attribuiti al giudice di pace). \* Cass. pen., sez. un., 3 dicembre 2015, n. 47766 (ud. 26 giugno 2015), Butera e altro. [RV265109]

● **L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem** dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione. \* Cass. pen., sez. un., 12 febbraio 2015, n. 6240 (c.c. 27 novembre 2014), Basile. [RV262327]

● Non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento **l'applicazione di pena illegale**, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale, se **ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione**, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, comma secondo, Cost. e nell'art. 7 CEDU, i quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in relazione a decreto penale che aveva applicato la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, benché l'ipotesi di reato contestata prevedesse l'applicazione delle due sanzioni solo alternativamente, si era limitato a rilevare l'ineseguitabilità della prima e più afflittiva sanzione, escludendo l'inesistenza o l'abnormità dell'intero provvedimento). \* Cass. pen., sez. I, 28 marzo 2014, n. 14677 (c.c. 20 gennaio 2014), Medulla. [RV259733]

#### 1-5) Giudice di pace.

● **L'interrogatorio dell'indagato**, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 c.p.p., non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell'art. 160, comma 2, c.p. e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale. \* Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2001, n. 33543 (ud. 11 luglio 2001), P.G. in proc. Brembati. [RV219222]

**2. Successione di leggi penali** <sup>(1)</sup>. – Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.).

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 <sup>(2)</sup>.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.) <sup>(3)</sup>.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (14 prel.).

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Si vedano gli artt. 10, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

<sup>(2)</sup> Questo comma è stato inserito dall'art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

L'art. 15 della medesima legge prevede inoltre che alle violazioni depenalizzate dalla stessa legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

<sup>(3)</sup> L'art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che, qualora in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessino l'esecuzione e tutti gli effetti penali.

<sup>(4)</sup> La Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di questo articolo.

#### SOMMARIO:

**a) Questioni di legittimità costituzionale;**

**b) Principio di irretroattività e norme extrapenali; b-1) Presupposti applicativi; b-2) Sanzioni amministrative; b-3) Sanzioni disciplinari; b-4) Norme civilistiche; b-5) Norme tecniche di edilizia; b-6) Convenzioni internazionali; b-7) Normativa comunitaria; b-8) Leggi regionali;**

**c) Misure di sicurezza;**

**d) Misure alternative alla detenzione;**

**e) Concorso di persone nel reato;**

**f) Ordinamento penitenziario;**

**g) Abolito criminis; g-1) Configurabilità e limiti; g-2) Norme penali in bianco; g-3) Effetti civili; g-4) Depenalizzazione; h) La norma penale più favorevole; h-1) Individuazione; h-2) Pena di specie diversa; h-3) Pene accessorie; h-4) Reato permanente; h-5) Prescrizione ed estinzione del reato; h-6) Reato continuato; h-7) Circostanze del reato; h-8) Limiti; h-9) Contravvenzioni;**

**i) Ripristino della legge più gravosa;**

**l) Leggi eccezionali o temporanee;**

**m) Decreti legge; m-1) Mancata conversione; m-2) Conversione con modificazioni;**

**n) Casistica; n-1) Circolazione stradale; n-2) Caccia e furto venatorio; n-3) Oltraggio a pubblico ufficiale; n-4) Stupefacenti; n-5) Reati sessuali; n-6) Reati edilizi; n-7) Trasporto oli minerali; n-8) Inquinamento e smaltimento rifiuti; n-9) Abuso d'ufficio; n-10) Concussione; n-11) Reati fallimentari; n-12) Ricettazione; n-13) Reati tributari; n-14) Reati militari; n-15) Reati doganali; n-16) Immigrazione; n-17) Reati bancari e finanziari; n-18) Omessa denuncia di reato; n-19) Disciplina del lavoro; n-20) Favoreggiamento; n-21) Usura; n-22) Reati societari; n-23) Falsità in valori di bollo; n-24) Falsità ideologica; n-25) Reati in materia di sanità pubblica; n-26) Reato di mancato versamento della cauzione; n-27) Corruzione; n-28) Armi; n-29) Reati associativi; n-30) Millantato credito; n-31) Atti persecutori; n-32) Danneggiamento; n-33) Omicidio e lesioni;**

**o) Reati di competenza del Giudice di pace;**

**p) Applicazioni processuali; p-1) Tempus regit actum; p-2) Competenza; p-3) Misure cautelari; p-4) Patteggiamento; p-5) Giudizio abbreviato; p-6) Decreto penale di condanna; p-7) Sentenza assolutoria; p-8) Appello; p-9) Corte di cassazione; p-10) Revoca della sentenza di condanna; p-11) Deduzione in sede esecutiva; p-12) Giudicato penale; p-13) Corte EDU; p-14) Mandato d'arresto europeo.**

**a) Questioni di legittimità costituzionale.**

● **La norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare ad essere applicata, per il principio del "favor rei"**, soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che siano stati commessi nella operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. (Fattispecie di cessione di stupefacenti, nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice territoriale di applicare il trattamento sanzionatorio più severo, previsto dal comma primo dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione vigente all'epoca del fatto, commesso prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006, successivamente dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014). \* Cass. pen., sez. III, 30 gennaio 2017, n. 4185 (ud. 19 ottobre 2016), Facciuto. [RV269068]

● Il giudice, chiamato ad applicare una legge di interpretazione autentica, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne temporalmente, in contrasto con la sua "ratio" ispiratrice, l'area operativa, perché finirebbe in tal modo per disapplicarla, mentre l'autorità imperativa e generale della legge gli impone di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione EDU-, «nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola L. n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 - pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 1252 del 7 giugno 1923 -, era entrato in vigore il citato D.L., con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto», ritenendo impraticabile un'interpretazione della predetta normativa interna conforme all'articolo 7 Convenzione EDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo). \* Cass. pen., sez. un., 10 settembre 2012, n. 34472 (c.c. 19 aprile 2012), Ercolano. [RV252934]

**b) Principio di irretroattività e norme extrapenali.****b-1) Presupposti applicativi.**

● In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di **norme extrapenali integratrici del precetto penale** che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando. (Fattispecie relativa all'incidenza sul reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose della modifica dell'art. 2358 cod. civ. ad opera del D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142 relativa alla possibilità per la società di accordare prestiti o fornire garanzia per l'acquisto o la sottoscrizione

delle proprie azioni). \* Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2016, n. 11905 (ud. 16 novembre 2015), Branchi e altri. [RV266474]

● In tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'**adesione della Romania all'Unione europea**, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest'ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso). \* Cass. pen., sez. un., 16 gennaio 2008, n. 2451 (ud. 27 settembre 2007), P.G. in proc. Magera. Conformi: Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2008, n. 6392 (ud. 30 ottobre 2007), Giampaolo; Cass. pen., sez. I, 6 marzo 2008, n. 10265 (ud. 28 febbraio 2008), P.G. in proc. Cristofan. [RV238197]

● In caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, **deve ritenersi inapplicabile il principio previsto dall'articolo 2, comma terzo, c.p. qualora si tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato**, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando; ciò si verifica, in particolare, allorché la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l'illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in una vicenda relativa al trattamento da riservare alla sostanza «norefedina» o «fenilpropanolamina» che, successivamente alla commissione dei fatti *sub iudice* relativamente ai quali era stato contestato il reato di cui all'articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, era stata ricompresa tra i «precursori» ossia tra le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la difesa, da ciò sarebbe dovuto derivare, in ossequio al disposto dell'articolo 2, comma terzo, c.p., che la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella, più favorevole, di cui all'articolo 70 dello stesso D.P.R.; la Corte ha invece rigettato la doglianza con le argomentazioni di cui sopra, evidenziando, peraltro, che del principio espresso dall'articolo 2, comma terzo, c.p. si sarebbe dovuto semmai fare applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, avesse esclusa l'illiceità oggettiva della condotta: ad esempio, nel caso di una modifica tabellare che avesse portato ad escludere la natura stupefacente di una determinata sostanza). \* Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2006, n. 17230 (c.c. 22 febbraio 2006), Sepe ed altri. [RV234029]

● Nel novero delle norme integratrici della legge penale, cui è applicabile il principio di retroattività della legge più favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengono nell'area di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modificandola in senso migliorativo per l'agente; e ciò **quand'anche la nuova norma non rechi**

**testuale statuizione in tal senso ma**, comunque, **regoli significativamente il fatto in termini incompatibili con la precedente disciplina penalistica** ovvero incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di domicilio - addebitato ad un esponente di un'associazione per la tutela degli animali per essersi egli introdotto e trattenuto, per dichiarate finalità ispettive, contro la volontà del proprietario, in un locale privato adibito a canile - la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai gestori di strutture di ricovero per animali di consentire l'accesso, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, ai responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animalistiche). \* Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2005, n. 8045 (ud. 4 febbraio 2005), Battaglia ed altri. [RV230567]

● **Qualora un fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa extra penale** di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art. 2 c.p. perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo. (Nella fattispecie è stata ritenuta non più ravvisabile l'ipotesi del reato di peculato nella condotta di un dipendente di una Cassa di risparmio perché è stata esclusa, a seguito di *novatio legis*, l'attribuibilità allo stesso della qualifica di pubblico ufficiale). \* Cass. pen., sez. un., 16 luglio 1987, n. 8342 (ud. 23 maggio 1987), Tuzet.

#### b-2) Sanzioni amministrative.

● **L'istituto della successione delle leggi penali nel tempo** riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato; pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative subprimarie che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al reato di esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha ritenuto che la ripermetrazione della riserva naturale ad opera di un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell'area di svolgimento dell'attività venatoria, elemento costitutivo della condotta punibile). \* Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2005, n. 09482 (ud. 1 febbraio 2005), Pittrella. [RV231228]

● La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) **non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato**, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (Principio affermato in tema di responsabilità per la gestione di centri trasfusionali con riguardo al reato di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1990 n. 107, configurato per inosservanza di norme regolamentari contenute nel D.M. 27 dicembre 1990,

poi sostituito dal D.M. 25 gennaio 2001). \* Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2002, n. 18193 (ud. 12 marzo 2002), Pata V. [RV221943]

● L'art. 2 c.p. che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. **Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto** - modificandoli - sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa. (Fattispecie in tema di rigetto di eccezioni inapplicabili dell'art. 468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l'Enel, a seguito della legge n. 395 del 1992, ente pubblico economico). \* Cass. pen., sez. V, 8 maggio 1997, n. 4114 (ud. 25 febbraio 1997), De Lisi. [RV207479]

● Quando la legge punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo, che influisce su singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il mutamento del loro contenuto, non costituiscono novazione legislativa rilevante ex art. 2 comma secondo c.p., in quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di condotta. Invero tale atto amministrativo (che, nel caso in esame, prevedeva i limiti di accettabilità degli scarichi valevoli per l'insediamento dell'imputato) integra il precetto penale in un elemento normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il presupposto di fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la trasgressione. Ne deriva che **il mutamento dell'atto amministrativo non comporta una differente valutazione della fattispecie legale astratta**, bensì determina la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie incriminatrice, sicché, regolando le due norme fatti storicamente diversi, non sorge problema di successione di leggi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata dedotta violazione dell'art. 2 c.p. per non avere la corte di merito ritenuto applicabile la regola della retroattività della legge più favorevole; ciò in quanto il valore dei solventi organici era conforme ai nuovi, e più permissivi, limiti fissati dal consorzio interprovinciale successivamente alla commissione del reato). \* Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 1996, n. 9163 (ud. 24 settembre 1996), Rizzi. [RV206419]

● L'istituto della successione delle leggi penali riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, cioè di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato, comprese le norme extrapenali che integrano la fattispecie incriminatrice. **Esula quindi dall'istituto la successione di atti o fatti amministrativi**, che pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice. L'art. 15, primo comma, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 395 (misure urgenti per la finanza pubblica), che ha trasformato l'Enel da ente pubblico in società per azioni, è una tipica «legge-provvedimento», cioè un atto sostanzialmente amministrativo sotto forma di legge, che non ha affatto modificato la norma incriminatrice della truffa. (Nella fattispecie è stato stabilito che la truffa commessa in danno dall'Enel, nel momento in cui era ente pubblico, resta aggravata e perseguibile d'ufficio, anche se dopo il fatto l'Enel ha perso la qualità di ente pubblico). \* Cass.

pen., sez. III, 21 luglio 1993, n. 1009 (c.c. 28 aprile 1993), P.M. in proc. Azzarito.

● In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2 c.p. deve tenersi conto anche di quelle norme che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne costituiscono tuttavia indispensabile presupposto o concorrono, comunque, a determinarne il contenuto. Diversa, peraltro, è l'ipotesi in cui la **disposizione extrapenale costituisce solo mero**, anche se necessario, **presupposto per l'emanazione di un atto amministrativo** la cui validità, ai fini penali, rimane integra fino a quando il venir meno di quel presupposto non ne possa determinare la revoca. Ne consegue che la soppressione, di cui alla L. n. 327 del 1988, dell'istituto della diffida da parte del questore, che costituiva uno dei presupposti per la sospensione della patente da parte del prefetto, se conferisce all'interessato il diritto di essere reintegrato nella licenza di guida, non esclude l'immanente validità di quel provvedimento prefettizio, sino alla sua revoca, e, quindi, l'illiceità di ogni pregressa condotta antecedente che ad esso non si sia uniformata. \* Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 1990, n. 96 (ud. 23 ottobre 1989), Esposito.

#### b-3) Sanzioni disciplinari.

● È nulla, per violazione degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministrazione scolastica a seguito di sentenza penale di condanna ma in assenza di procedimento disciplinare, quale effetto automatico conseguente a pena accessoria interdittiva, allorché quest'ultima sia stata introdotta da legge successiva alla commissione dei fatti addebitati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato ad un docente condannato per il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., in quanto la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, di cui all'art. 609 nonies cod. pen., era stata introdotta dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, in epoca posteriore alla condotta ascritta). \* Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2015, n. 8, Ministero Istruzione Università Ricerca c. Paoletti. [RV633850]

● In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, onde al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva comminato - ad un avvocato che aveva richiesto, in sede penale, l'applicazione della sanzione di un anno e dieci mesi di reclusione e di euro centoquaranta di multa per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 482 c.p. - la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo vigente al momento del fatto, sebbene la stessa sia stata sostituita da quella della radiazione per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247). \* Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2013, n. 15120, Ceriello c. Cons. Ord. Avv. Nola. [RV626758]

● In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, in caso di modifica della norma che individua la condotta disciplinarmente rilevante, per accertare se ricorra una ipotesi di "abolitio criminis" è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera auto-

noma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di illecito, ovvero, non incidendo sulla struttura dello stesso, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'originaria contestazione ex art. 18 r.d.l.vo n. 511 del 1946, costituita dalla violazione del dovere di riserbo, correttezza e rispetto per un collega, ricadeva anche nella previsione di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), del d.l.vo n. 109 del 2006 che prevede, quale autonoma e separata ipotesi, quella dei comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati). \* Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2011, n. 8806, Di Giovanni c. Min. Giustizia ed altro. [RV617074]

#### b-4) Norme civilistiche.

● In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2, c.p., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. **Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche** (artt. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1999), **che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento**, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso. \* Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2002, n. 41499 (c.c. 26 settembre 2002), Crescenzo. [RV222978]

#### b-5) Norme tecniche di edilizia.

● Le norme tecniche per costruzioni in zone sismiche, stabilite nei decreti interministeriali di cui agli artt. 1 e 3 L. 2 febbraio 1974, n. 64, **integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 20 della stessa legge**. Pertanto la modifica di tali norme tecniche configura una successione temporale di leggi, che è disciplinata dall'art. 2 c.p. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il Pretore aveva escluso l'applicabilità delle nuove norme tecniche in materia antisismica stabilite con D.M. 16 gennaio 1996 - che ha espressamente modificato quelle stabilite col precedente D.M. 24 gennaio 1986 - nella considerazione che le modificazioni delle norme integratrici di una norma penale in bianco - com'è quella dell'art. 20 L. 64 del 1974 - non configurano un'ipotesi di successione di leggi nel tempo disciplinata dall'art. 2 c.p., la S.C. ha ritenuto che, in applicazione del principio sopra enunciato, il Pretore doveva verificare se la condotta contestata all'imputato era (ancora) in contrasto con le norme tecniche stabilite con il D.M. 16 gennaio 1996 e se, quindi, configurava il reato di cui all'art. 20 citata legge n. 64 del 1974). \* Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 1997, n. 9131 (ud. 27 maggio 1997), Marcelletti. [RV209361]

#### b-6) Convenzioni internazionali.

● La legge con cui viene data esecuzione in Italia ad una convenzione internazionale in tema di deroga alla giurisdizione (nella specie la L. 15 ottobre 1977, n. 980 con la quale è stata data esecuzione alla **Convenzione di Bruxelles sugli abbordaggi in mare del 10 maggio 1962**) non può essere considerata una legge penale e non consente, quindi, il giudizio di comparazione del maggior favore previsto fra leggi penali dall'art. 2 c.p. \* Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 1988, n. 5426 (ud. 6 ottobre 1987), Laudato.